

STATUTO

PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ORIENTE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIA UNIONE
SOVIETICA 6

Numero REA: SR - 119410

Codice fiscale: 01370760892

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

	- di adeguare lo statuto vigente alle nuove normative in tema	
	di cooperative, nel senso proposto dal presidente, adottando	
	un nuovo integrale testo di statuto come segue:	
	"STATUTO	
	della "Piccola Società Cooperativa Sociale ORIENTE"	
	TITOLO I	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita, con sede in Siracusa una Piccola Società	
	Cooperativa Sociale che adotta le norme della società a	
	responsabilità limitata, denominata "Piccola Società	
	Cooperativa Sociale ORIENTE" .	
	L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere	
	filiali, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia	
	che all'estero, mentre per l'istituzione e la soppressione di	
	sedi secondarie sarà necessaria la delibera dell'assemblea	
	straordinaria dei soci.	
	Le regole ed i criteri per lo svolgimento dell'attività	
	mutualistica sono dettati dal presente statuto e, in mancanza,	
	da appositi regolamenti predisposti dall'organo amministrativo	
	ed approvati dall'assemblea con le maggioranze previste in	
	sede straordinaria. In caso di discordanza prevarrà quanto	
	disposto dal presente statuto.	
	ARTICOLO 2	
	La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 ma	

	potrà essere prorogata o messa in liquidazione a norma di	
	legge.	
	OGGETTO SOCIALE	
	ARTICOLO 3	
	1. La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza	
	fine speculativo, di offrire, tramite i propri soci, lo	
	svolgimento di attività diverse - agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate di cui alla lett. b)	
	dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	In particolare, la cooperativa intende gestire stabilmente o	
	temporaneamente, per conto proprio e di terzi:	
	- lavori di pulizia, manutenzione, disinfestazione e	
	derattizzazione, disinfezione;	
	- lavori di impianti elettrici, idrici, riscaldamento, lavori	
	edili e metalmeccanici;	
	- servizi vari, censimento e elaborazione dati, parcheggi e	
	trasporti, giardinaggio e verde pubblico;	
	- attività di formazione e consulenza;	
	- istituzione e gestione di cantieri, stabilimenti, impianti e	
	magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali.	
	2. La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa	
	all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento	
	degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni	
	commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie	

	o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	3. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è	
	inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo	
	le opportunità contingenti - la propria attività con quella di	
	altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi	
	altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.	
	La cooperativa inoltre intende beneficiare di tutte le	
	provvidenze e convenzioni previste con enti, associazioni,	
	Comuni, Province, Regioni, Stato, U.E.	
	La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni	
	in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque	
	natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio,	
	rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche	
	reali.	
	La società potrà svolgere per le società partecipate e	
	consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento,	
	servizi promozionali e di marketing e attività per la	
	soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare	
	versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in	
	conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza	
	diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura	
	delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa	
	prevista per la trasparenza bancaria in materia.	
	4. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel	
	rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in	

	particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere	
	svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in	
	specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina	
	delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno	
	1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di	
	sollecitazione al pubblico risparmio, della legge 5 agosto	
	1981 n. 416, in tema d'imprese editoriali; della legge 23	
	marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni d'investimento	
	mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di	
	tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio	
	1991 n. 1, in tema di attività d'intermediazione mobiliare;	
	del DLgs 1 settembre 1993 n. 385, in materia di attività	
	bancaria e finanziaria; dell'art. 26 legge 7 marzo 1996 n. 108	
	in tema di mediazione e consulenza nella concessione di	
	finanziamenti; del DLgs 24 febbraio 1998, n. 58 in materia	
	d'intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della	
	normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi,	
	Ordini o Albi professionali.	
	5. La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei	
	confronti di terzi non soci.	
	La Società per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà	
	accedere alle agevolazioni legislative e creditizie previste	
	dallo Stato, dalla CEE, dalla Regione e da altri enti secondo	
	le normative di legge vigenti e future; potrà richiedere, tra	
	l'altro, contributi in conto capitale, crediti a lungo e medio	

	termine, crediti di esercizio a condizioni e tasso agevolati,	
	contributi sugli interessi, costituzioni di cauzione, rilascio	
	di fidejussioni e garanzie varie.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere	
	tutte le contrattazioni di natura immobiliare, mobiliare,	
	industriale, finanziaria e bancaria ritenute necessarie o	
	utili per la realizzazione degli scopi sociali e comunque	
	direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonchè	
	provvedere, anche direttamente, alla formazione professionale	
	e riqualificazione continua dei propri soci e dipendenti.	
	In ordine alle eventuali attività professionali, la Società	
	Cooperativa si avvarrà dell'opera dei singoli professionisti	
	che agiranno sotto la loro personale responsabilità.	
	E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle	
	istituzionali e da quelle alle stesse direttamente connesse.	
	Poiché la cooperativa rispetta ed intende rispettare le	
	disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1991 n.381, essa è	
	cooperativa a mutualità prevalente indipendentemente dai	
	requisiti di cui all'art.2513. Tale caratteristica dovrà,	
	inoltre, essere resa pubblica a mezzo indicazione negli atti e	
	nella corrispondenza del numero di iscrizione presso l'albo	
	delle cooperative a mutualità prevalente.	
	TITOLO II	
	SOCI	
	ARTICOLO 4	

	Il numero dei Soci è compreso tra un minimo di tre ed un	
	massimo di otto computandosi sia i soci cooperatori che i soci	
	sovventori e finanziatori. Nel caso si prospetti il	
	superamento di tale limite, in presenza di nuove domande di	
	ammissione, la società, prima dell'ammissione dei nuovi soci,	
	dovrà trasformarsi in Cooperativa ordinaria e scegliere,	
	secondo il caso, le norme regolatrici tra quelle delle srl o	
	delle spa. Se, invece, il numero dei soci scende al di sotto	
	del minimo previsto, la cooperativa dovrà procedere entro un	
	anno al riconoscimento dell'avvenuta causa di scioglimento ed	
	alla messa in liquidazione della società.	
	Oltre ai soci cooperatori sono ammessi:	
	- i soci lavoratori svantaggiati (persone indicate nell'art. 4	
	della legge 381/91). Essi devono costituire almeno il trenta	
	per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente	
	con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa	
	stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare	
	da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione,	
	fatto salvo il diritto alla riservatezza;	
	- i soci finanziatori (coloro che sottoscrivono strumenti	
	partecipativi aventi diritto al voto e ad altri diritti	
	amministrativi) e soci sovventori (coloro che sottoscrivono	
	strumenti partecipativi senza diritto al voto, ex art. 5 legge	
	59/92 e ad altri diritti amministrativi).	
	Possono essere Soci i cittadini italiani giuridicamente capaci	

	di obbligarsi e che non abbiano interessi contrastanti con	
	quelli della Cooperativa.	
	Possono, inoltre, liberamente far parte della cooperativa	
	anche i professionisti, ai quali non si applicano i divieti e	
	le limitazioni della legge n.1815 del 1939.	
	Nel rispetto dei limiti di cui al superiore comma primo, è	
	consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento dell'ente.	
	ARTICOLO 4 BIS	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui	
	diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse o al fine di completare la loro formazione,	
	soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in	
	grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento	

	dell'ammissione e comunque non superiore a 5 (cinque) anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi	
	dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in	
	ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che	
	partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476,	
	comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può	
	recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento	
	dei danni, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha	
	effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto	
	mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	(Nel caso di interesse alla formazione).	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
	(Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa).	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	

	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima del termine fissato al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci	
	ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale	
	categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo	
	che deve verificare la sussistenza dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel	
	libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve,	
	entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda,	
	notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	ARTICOLO 5	
	Chi desidera diventare Socio della Cooperativa deve presentare	
	istanza all'organo amministrativo indicando le esatte	
	generalità, il titolo di studio posseduto, l'importo ed il	
	numero delle quote che intende sottoscrivere, nonchè la	
	dichiarazione di attenersi allo statuto sociale, ai	

	regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli Organi sociali. Sull'accoglimento della domanda deciderà	
	l'organo amministrativo.	
	L'eventuale rigetto della domanda di ammissione dovrà essere	
	motivato e dovrà essere comunicato agli interessati con	
	lettera raccomandata. Il Consiglio dovrà deliberare e	
	comunicare entro sessanta giorni dalla domanda. Nei successivi	
	sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, l'aspirante	
	può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in	
	occasione della successiva convocazione.	
	ARTICOLO 6	
	Il nuovo Socio, all'atto dell'ammissione, deve versare, oltre	
	all'importo delle quote sociali sottoscritte, la tassa di	
	ammissione da determinarsi dall'organo amministrativo per ogni	
	esercizio sociale tenuto conto delle riserve patrimoniali	
	risultanti dall'ultimo bilancio approvato.	
	L'eventuale sovrapprezzo dovrà essere interamente versato	
	all'atto della sottoscrizione.	
	Al socio moroso nell'esecuzione dei conferimenti o	
	inadempiente rispetto alle obbligazioni contratte verso la	
	società non spetta il diritto di esaminare i libri di cui	
	all'art.2545 bis. Trattandosi di società regolata dalle norme	
	sulla srl, il predetto diritto spetta ad ogni singolo socio	
	che potrà agire in proprio o a mezzo rappresentante, anche	
	assistito da professionista di sua fiducia.	

	ARTICOLO 7	
	AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA CON SOLI DIRITTI	
	PATRIMONIALI	
	Trattandosi di cooperativa retta dalle norme sulle società a	
	responsabilità limitata, l'assemblea, su proposta del	
	Consiglio di Amministrazione, e sempre che siano già state	
	adottate procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	all'ammodernamento ed allo sviluppo aziendale, potrà emettere,	
	solo a favore di persone fisiche che siano, al contempo,	
	investitori qualificati, azioni di partecipazione cooperativa,	
	del valore nominale di euro 100 (cento), prive del diritto di	
	voto e di altri diritti amministrativi ma privilegiate nella	
	ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale. Non	
	potranno essere emesse azioni di tale specie in misura	
	superiore al valore contabile delle riserve indisponibili nè	
	del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo	
	all'esercizio precedente, certificato e depositato presso il	
	Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.	
	Le azioni saranno al portatore solo se integralmente liberate	
	e potranno essere trasferite solo a favore di investitori	
	qualificati, ma sempre persone fisiche.	
	La remunerazione del capitale sarà superiore del due per cento	
	a quella delle quote o delle azioni dei soci cooperatori.	
	All'atto dello scioglimento queste azioni avranno diritto di	
	prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore	

	nominale. Il valore nominale resterà invariato anche in caso	
	di riduzione del capitale per perdita, salvo il caso che la	
	perdita ecceda il valore nominale complessivo delle azioni o	
	quote.	
	ARTICOLO 8	
	AZIONI DI PARTECIPAZIONE CON DIRITTI AMMINISTRATIVI	
	La cooperativa potrà emettere strumenti finanziari,	
	rappresentati da azioni del valore nominale ciascuna di Euro	
	100 (cento) aventi diritto di voto e privilegiate nella	
	ripartizione e nel rimborso.	
	Le azioni partecipative potranno essere sottoscritte sia da	
	soci finanziatori che offerte in opzione ai soci cooperatori.	
	Ai soci finanziatori conferiscono diritto di voto in assemblea	
	ma fino alla misura massima di un terzo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti o rappresentati, e comunque nel	
	rispetto dei criteri appresso indicati sui voti esprimibili.	
	I soci finanziatori non possono eleggere più di un terzo degli	
	amministratori e più di un terzo dei componenti l'organo di	
	controllo, o, se viene adottato il sistema dualistico, più di	
	un terzo dei componenti il Consiglio di sorveglianza e del	
	Consiglio di gestione. Agli eletti dai soci finanziatori non	
	possono essere attribuite deleghe operative né far parte del	
	comitato esecutivo.	
	Al socio cooperatore che abbia sottoscritto azioni di	
	partecipazione, oltre al voto spettante in qualità di socio	

	cooperatore, spetta un ulteriore voto per ogni dieci azioni	
	sottoscritte, fino ad un massimo di voti quattro, e comunque	
	nel rispetto dei criteri appresso indicati sui voti	
	esprimibili.	
	I suddetti titoli partecipativi, che danno diritto al voto, in	
	caso di trasformazione in società lucrativa - sempre che ciò	
	sia possibile trattandosi di cooperativa a mutualità non	
	prevalente - saranno convertiti in azioni ordinarie.	
	Le azioni partecipative con diritto di voto all'atto dello	
	scioglimento avranno diritto di prelazione nel rimborso del	
	capitale per l'intero valore nominale. Il valore nominale	
	resterà invariato anche in caso di riduzione del capitale per	
	perdita, salvo il caso che la perdita ecceda il valore	
	nominale complessivo delle azioni o quote.	
	TITOLO III	
	RECESSO ESCLUSIONE	
	ARTICOLO 9	
	Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei Soci	
	può verificarsi per recesso esclusione e per causa di morte.	
	Il Socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne	
	domanda scritta motivata.	
	La dichiarazione di recesso accolta sarà annotata sul libro	
	Soci a cura del Consiglio di Amministrazione.	
	In ogni caso il Consiglio di Amministrazione può pronunciare	
	l'esclusione nei confronti dei Soci che vengano a trovarsi	

	nelle condizioni di incompatibilità con l'attività della	
	Cooperativa.	
	ARTICOLO 10	
	Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 C.C. può recedere il	
	Socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Spetta comunque al Consiglio di Amministrazione accertare i	
	motivi che, a norma di legge, legittimino il recesso ed a	
	provvedere in conseguenza nell'interesse della Cooperativa.	
	ARTICOLO 11	
	L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione	
	nei confronti dei Soci morosi nel pagamento delle quote,	
	interdetti o falliti o inabilitati, nei confronti di quelli	
	che vengano a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dal presente statuto e regolamenti e	
	condannati ad una pena che comporti interdizione, anche	
	temporanea, dai pubblici uffici.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto	
	dall'annotazione nel libro Soci. Contro la delibera il socio	
	escluso può proporre opposizione al Tribunale nei sessanta	
	giorni dalla comunicazione.	
	ARTICOLO 12	
	Oltre che nei superiori casi ed in quelli previsti dalla	

	Legge, può dal Consiglio di Amministrazione, essere escluso il	
	Socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	b) che non partecipi consecutivamente a tre Assemblee;	
	c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella	
	della Società;	
	d) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto,	
	oppure le deliberazioni legalmente prese dagli Organi sociali,	
	o che non effettui il versamento per l'aumento delle quote	
	sociali deliberate dall'Assemblea;	
	e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente	
	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società.	
	Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il Socio inadempiente	
	deve essere invitato a mettersi in regola e l'esclusione potrà	
	avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito, semprechè	
	il Socio si mantenga inadempiente.	
	Il recesso e l'esclusione da Socio comporta l'immediata	
	cessazione dell'eventuale rapporto di lavoro tra il Socio e la	
	Società Cooperativa.	
	ARTICOLO 13	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione	
	debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante	
	raccomandata con A.R.	

	ARTICOLO 14	
	Nel caso di decesso di un Socio la partecipazione alla Società	
	continuerà con gli eredi o legatari, purchè questi abbiano i	
	requisiti previsti per l'ammissione e, nel caso di pluralità,	
	nominino un rappresentante comune a meno che la quota non sia	
	divisibile e la società consenta la divisione.	
	ARTICOLO 15	
	Il Socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del Socio	
	defunto, quanto non trova applicazione l'articolo precedente,	
	avranno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso	
	delle azioni, secondo le previsioni dell'art. 2535 c.c.	
	Spetta, inoltre, in caso di scioglimento del rapporto, e	
	sempre che non si tratti di cooperativa a cui si renda	
	applicabile la prescrizione di cui alla lettera b) dell'art.26	
	del DLCPS n.1577\1947, una quota di riserve divisibili. Tale	
	credito sarà soddisfatto attraverso l'emissione di strumenti	
	finanziari liberamente trasferibili se il rapporto tra	
	patrimonio netto e complessivo indebitamento è inferiore ad	
	1\4; in caso contrario il credito del socio sarà soddisfatto	
	in denaro, negli stessi termini previsti per la liquidazione	
	della quota.	
	ARTICOLO 16	
	I Soci esclusi o receduti o cedenti rispondono per un anno per	
	il pagamento dei conferimenti non versati dal giorno in cui il	
	recesso, l'esclusione e la cessione sono avvenuti.	

	Nello stesso modo o per lo stesso termine sono responsabili	
	gli eredi o legatari del Socio defunto a norma dell'art. 2536	
	C.C.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ARTICOLO 17	
	Il patrimonio della Società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato sia da	
	un numero illimitato di quote sociali del valore nominale	
	ciascuna non inferiore a Euro 25 (venticinque) nè superiore al	
	limite massimo stabilito dalla legge, che da azioni di valore	
	nominale non inferiore a Euro 100 (cento) nè superiore al	
	limite massimo stabilito dalla legge. I predetti limiti non	
	trovano applicazione in caso di conferimenti in natura o di	
	crediti ovvero se trattasi di azioni partecipative dotate di	
	diritti di amministrazione ovvero, infine, in caso di	
	rivalutazione di quote ed azioni in sede di distribuzione di	
	dividendi o di ristorni;	
	b) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di	
	gestione;	
	c) dal fondo dello sviluppo tecnologico, la ristrutturazione o	
	il potenziamento aziendale costituito con i proventi dei	
	dividendi non riscossi entro cinque anni, dalle quote sociali	
	non rimborsate e dalla percentuale di utili che l'assemblea,	
	annualmente, vorrà accantonare;	

	d) dal fondo di riserva per la copertura delle spese di	
	avviamento e di particolari oneri di gestione formato con le	
	sole tasse d'ammissione dei soci;	
	e) dal fondo ammortamento immobili, parco macchine,	
	attrezzature ed arredi;	
	f) da ogni altro fondo sociale o di accantonamento istituito a	
	copertura di particolari rischi o in previsione di oneri	
	futuri, per scopi di propaganda, assistenza ed attività	
	promozionali varie.	
	ARTICOLO 18	
	La quota sociale sottoscritta potrà essere versata a rate e	
	precisamente:	
	a) il 25% (venticinque per cento) all'atto della	
	sottoscrizione;	
	b) il rimanente da stabilirsi dal Consiglio d'Amministrazione.	
	La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle	
	quote sociali sottoscritte dai Soci durante l'esistenza della	
	Società a seguito di delibera di aumento di capitale. In tal	
	caso dovranno essere rispettate le disposizioni previste dagli	
	articoli 2438 e seguenti del c.c. Su proposta motivata	
	dell'organo amministrativo, l'assemblea può escludere o	
	limitare il diritto di opzione spettante ai soci.	
	ARTICOLO 19	
	Le quote sociali o le azioni sono nominative e non possono	
	essere cedute con effetto verso la cooperativa senza	

	l'autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione.	
	TITOLO V	
	BILANCIO E RIPARTO RISTORNI E DIVIDENDI	
	ARTICOLO 20	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Il bilancio annuale dovrà essere redatto dall'organo	
	amministrativo con criteri di oculata amministrazione e	
	prudenza ed applicando le norme legali e tributarie.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione dei residui attivi annuali, al netto di tutte le	
	passività compresi gli ammortamenti e tutti i costi di	
	gestione, destinando i predetti residui attivi annuali	
	(ristorni ex art.2545 sexies e dividendi) come appresso	
	specificato:	
	a) alla costituzione della riserva legale in ragione di non	
	meno del 30%;	
	b) alla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei criteri	
	indicati al successivo articolo;	
	c) alla corresponsione a favore dei fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e	
	con le modalità previste dalla legislazione vigente;	
	d) a distribuire un dividendo ai soci in misura non superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato	
	del 2,5% (due virgola per cento) rispetto al capitale	

	effettivamente versato.	
	I dividendi non riscossi entro cinque anni si prescrivono e	
	sono devoluti ad incremento del fondo di potenziamento	
	aziendale;	
	e) alla remunerazione degli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori ma in misura non superiore	
	al 2% (due per cento) del limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	f) alla remunerazione degli strumenti finanziari sottoscritti	
	dai soci finanziatori nella misura massima del 4% (quattro per	
	cento) del limite previsto per i dividendi, se trattasi di	
	azioni con diritto di voto, ovvero se trattasi di azioni prive	
	del diritto di voto (art. 5 legge 59/82) pari al 2% (due per	
	cento), in più di quanto previsto per i dividendi.	
	g) l'eventuale rimanenza o all'aumento gratuito del capitale	
	mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e	
	versate anche in deroga alle previsioni dell'art.2525 c.c. ma	
	nella misura massima del 20% del valore originario o	
	attraverso l'emissione di strumenti finanziari di cui all'art.	
	2526;	
	h) l'eventuale ulteriore rimanenza, dovrà essere destinata a	
	fini mutualistici da stabilirsi dall'assemblea oppure, quando	
	ne sia da questa delegato, dall'organo amministrativo.	
	L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle	
	disposizioni di cui sopra venga aumentata la quota destinata	

	agli scopi di cui alla lettera g) detratte le quote di cui	
	alle lettere a), b), c) e) ed f).	
	E' espressamente vietato distribuire le riserve fra i Soci	
	cooperatori durante la vita sociale. Tra i soci finanziatori	
	sarà possibile dividere riserve diverse da quelle di cui ai	
	punti a) e c) e con le modalità, i limiti di cui all'art.2545	
	quinquies c.c.	
	Tali riserve indivisibili potranno essere utilizzate	
	unicamente per la copertura di perdite ma dopo che siano state	
	utilizzate ed esaurite le riserve disponibili.	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale - dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato ed	
	i dividendi eventualmente maturati - sarà devoluto a favore	
	dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992	
	n.59, essendo, tale devoluzione evidentemente di pubblica	
	utilità conforme allo spirito mutualistico. In caso di	
	trasformazione, sarà devoluta a favore dei fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quella	
	quota di patrimonio sociale prevista dall'art.2545 undecies	
	c.c..	
	ARTICOLO 21	
	RISTORNI	
	I soci avranno diritto a percepire annualmente l'equivalente	
	monetario del vantaggio mutualistico in proporzione alla	

	quantità e qualità degli scambi effettuati e precisamente:	
	1) qualità: convenzionalmente si conviene che l'apporto del	
	socio alla cooperativa possa avere tre diversi livelli di	
	qualità: A alto; B medio; C ordinario. All'atto	
	dell'ammissione il socio concorderà con il Consiglio di	
	Amministrazione il livello di qualità dei beni o servizi che	
	apporterà e che resterà invariato sino a nuovo accordo, su	
	iniziativa o del Consiglio o del socio. In caso di disaccordo	
	deciderà il collegio arbitrale. Il Consiglio di	
	Amministrazione determina, nei regolamenti interni, le	
	caratteristiche che individuano le predette categorie A B C;	
	2) quantità: è il rapporto percentuale tra quanto apportato	
	dal singolo socio e quanto dall'insieme dei soci che hanno	
	apportato beni o servizi di qualità omogenea (A B o C).	
	Sulla base dei suddetti elementi e, calcolata la misura	
	effettiva dei ristorni accantonati durante l'esercizio, sarà	
	distribuito:	
	- tra i soci che abbiano effettuato apporti di categoria A),	
	il 45% dei ristorni accantonati suddivisi, al loro interno, in	
	rapporto alla quantità come sopra definita;	
	- tra i soci che abbiano effettuato apporti di categoria B),	
	il 35% dei ristorni accantonati suddivisi, al loro interno, in	
	rapporto alla quantità come sopra definita;	
	- tra i soci che abbiano effettuato apporti di categoria C) il	
	20% dei ristorni accantonati suddivisi, al loro interno, in	

	rapporto alla quantità come sopra definita.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 22	
	Le funzioni sociali sono esercitate:	
	a) dall'Assemblea dei soci;	
	b) dall'Assemblea Speciale dei possessori delle azioni di	
	partecipazione cooperativa, ove esistente;	
	c) dal Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico;	
	d) dal Collegio Sindacale, se eletto;	
	e) dal Revisore, se eletto.	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ARTICOLO 23	
	L'assemblea è ordinaria e straordinaria.	
	Spetta all'assemblea ordinaria:	
	a) eleggere le cariche sociali ed il Presidente del Collegio	
	Sindacale, se esistente;	
	b) approvare il bilancio annuale ed eventualmente quello	
	preventivo, deliberare sui ristorni e decidere sulla	
	destinazione degli utili o sulla copertura delle perdite;	
	c) determinare la misura del compenso annuale dei Sindaci e	
	degli amministratori, se gli stessi dovranno essere	
	remunerati;	
	d) deliberare su tutti gli oggetti sottoposti a suo esame	
	dagli Amministratori.	

	ARTICOLO 24	
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello	
	statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento	
	anticipato, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori,	
	sull'approvazione dei regolamenti interni formulati dal	
	Consiglio di Amministrazione e tutte la volte che la legge	
	rinvia a maggioranze straordinarie.	
	ARTICOLO 25	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta	
	all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedono tale	
	termine potrà essere prorogato di 60 (sessanta) giorni.	
	Inoltre, l'assemblea ordinaria e straordinaria, può essere	
	convocata trattandosi di cooperativa retta dalle norme sulla	
	srl, dal Consiglio di amministrazione, da uno o più	
	amministratori o, in caso di inadempienza, dal Collegio	
	Sindacale se eletto, ogni qualvolta se ne riconosca la	
	necessità e deve essere convocata quando ne sia stata fatta	
	richiesta scritta e motivata da almeno 1\3 della compagine	
	sociale, con le indicazioni degli oggetti da trattare.	
	La convocazione avviene mediante avviso affisso all'Albo	
	Sociale, e con invito diramato ai Soci, almeno otto giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza.	
	L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e	

	del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà	
	trattato; vi può essere inoltre indicata la data	
	dell'eventuale seconda convocazione che non può avere luogo	
	nello stesso giorno fissato per la prima.	
	ARTICOLO 26	
	L'assemblea ordinaria è validamente costituita con	
	l'intervento di almeno due quinti dei voti spettanti ai soci	
	e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti	
	presenti o rappresentati.	
	Essa delibera a maggioranza assoluta di voti, salvo nei casi	
	per i quali sia disposto diversamente dalla legge.	
	ARTICOLO 27	
	L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima	
	convocazione, con l'intervento di almeno la metà dei voti di	
	tutti i soci ed in seconda convocazione con la presenza di	
	almeno un quinto dei voti di tutti i soci.	
	Le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati,	
	ciò vale anche per la nomina dei liquidatori.	
	Qualora la cooperativa sia qualificabile tra quelle a	
	mutualità non prevalente, l'assemblea potrà deliberare la	
	trasformazione in altro tipo di società con il voto favorevole	
	di $\frac{2}{3}$ dei soci aventi diritto a voto.	
	Per l'adozione della delibera di trasformazione ogni socio ha	
	diritto ad un voto e non sarà esercitabile il voto plurimo.	

	ARTICOLO 28	
	Trattandosi di cooperativa regolata dalle norme sulla srl,	
	quando la legge non prevede una necessaria adunanza e relativa	
	verbalizzazione, e così fuori dai casi previsti dall'art.	
	2480, 2479 N. 4 e 5 c.c. e 4° comma stesso articolo, art.	
	2487 ter nonché, infine quando si tratti di eleggere i	
	componenti l'organo amministrativo, le assemblee possono	
	essere sostituite da decisioni dei soci adottate mediante	
	consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per	
	iscritto a maggioranza dei votanti che rappresentano almeno la	
	metà dei voti esercitabili. La consultazione scritta si	
	realizza mediante approvazione di un unico documento scritto,	
	da cui risulti con chiarezza l'oggetto della decisione da	
	adottare, fatto circolare su iniziativa di uno o più	
	amministratori o di tanti soci che rappresentano almeno 1\3	
	dei voti ed approvato per iscritto dalle maggioranze sopra	
	indicate.	
	Il consenso scritto si realizza mediante approvazione da parte	
	di ciascun votante di un separato documento scritto, da cui	
	risulti con chiarezza l'oggetto della decisione da adottare,	
	predisposto da uno qualsiasi dei soci e sottoscritto per	
	approvazione fin quando non si raggiungano le maggioranze	
	sopra indicate.	
	In ogni caso, sia per l'ipotesi di consultazione scritta che	
	di consenso espresso per iscritto, al fine di consentire la	

	facoltà di opposizione esercitabile dai soci o dai	
	consiglieri, prima di considerare adottata una decisione, il	
	documento contenete l'oggetto della decisione dovrà essere	
	diramato a tutti i soci ed a tutti gli amministratori e	
	l'eventuale opposizione dovrà essere evidenziata nel documento	
	stesso, senza indugio.	
	ARTICOLO 29	
	VOTO E VOTI PLURIMI	
	Hanno diritto al voto i Soci che siano in regola con i	
	pagamenti ed iscritti nel libro da almeno novanta giorni. Il	
	voto, se l'avviso di convocazione contiene per esteso la	
	delibera proposta, potrà essere espresso anche a mezzo piego	
	raccomandato, sottoscritto dal votante, inviato con avviso di	
	ricevimento, che rechi sul retro il timbro postale e che	
	pervenga al Consiglio di Amministrazione almeno il giorno	
	prima di quello previsto per l'adozione del voto. Tale piego	
	potrà essere aperto solo al momento dell'espressione del voto	
	in assemblea o, comunque, della raccolta dei voti se espressi	
	fuori da una adunanza.	
	Ogni Socio ha diritto ad un voto qualunque sia l'importo della	
	quota sociale posseduta.	
	Sono, tuttavia, ammissibili le seguenti ipotesi di voto	
	plurimo:	
	1) I soci cooperatori che abbiano sottoscritto azioni	
	partecipative, hanno diritto ad un voto aggiuntivo per ogni	

	dieci (10) azioni, ma fino ad un massimo di quattro (4) voti	
	aggiuntivi. Ai fini del computo dei voti effettivamente	
	spettanti nelle singole assemblee saranno parificati alla	
	categoria C), di cui al successivo punto 2), e costituiranno	
	le ulteriori categorie D), E) ed F) se portatori di 3, 2, o 1	
	sol voto aggiuntivo.	
	2)I soci che attuano lo scopo mutualistico mediante	
	l'integrazione delle rispettive imprese potranno esprimere	
	fino ad un massimo di otto (8) voti se il loro apporto è	
	considerato di qualità A), ai sensi del presente statuto e del	
	regolamento; di sei (6) voti se di qualità B); di quattro	
	(4) voti se di qualità C).	
	Il Presidente dell'assemblea, in ogni caso, conteggiati i soci	
	cooperatori, i soci finanziatori ed i soci titolari di voto	
	plurimo, preavvertirà che l'insieme dei soci finanziatori e	
	l'insieme dei soci titolari di voto multiplo potranno	
	esprimere ciascuno non più di un terzo ($\frac{1}{3}$) dei voti	
	spettanti all'insieme dei voti presenti o rappresentati.	
	Preavvertirà, inoltre, che ciascuno dei titolari di voto	
	multiplo non potrà esprimere più di un decimo ($\frac{1}{10}$) dei voti	
	complessivi presenti o rappresentati in assemblea generale,	
	fermo restando il diritto ad esprimere almeno un voto, qualora	
	ne ricorrano le condizioni matematiche. A tal fine, i voti	
	spettanti alle varie categorie di titolari di voto plurimo	
	saranno ridotti operando un rapporto interno tra gli stessi,	

	secondo la seguente formula: numero totale dei voti multipli	
	diviso la terza parte dei voti totali esprimibili	
	nell'assemblea, moltiplicato per i voti multipli spettanti	
	alle categorie A B C D E F.	
	In nessun caso, nei predetti conteggi, si terrà conto di	
	decimali.	
	Il Socio che è impedito di intervenire all'assemblea può farsi	
	rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta e, se	
	trattasi di socio imprenditore, dal coniuge, da parente fino	
	al 3° grado, da affine fino al 2° grado che collaborino	
	nell'impresa.	
	ARTICOLO 30	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di	
	Amministrazione. In assenza dal vice presidente e, in assenza	
	di entrambi la Presidenza viene ricoperta dal Socio a tal fine	
	eletto dall'assemblea.	
	Il Segretario assiste alle sedute e redige i verbali.	
	Le deliberazioni dell'assemblea debbono risultare dal verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.	
	La presenza del Segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da Notaio.	
	Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel	
	libro delle deliberazioni dell'assemblea.	
	Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente	
	statuto sono obbligatorie per tutti i Soci, anche se non	

	intervvenuti.	
	ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI	
	PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	ARTICOLO 31	
	L'assemblea dei possessori delle azioni di partecipazione	
	cooperativa prive di diritti amministrativi delibera:	
	a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e	
	sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;	
	b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della	
	società cooperativa che pregiudicano i diritti della	
	categoria;	
	c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla	
	tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;	
	d) sull'esercizio dei diritti attribuiti ai sensi	
	dell'art.2526 c.c.;	
	e) sulle controversie con la Cooperativa, transazioni e	
	rinunce;	
	f) sugli altri oggetti di interesse comune.	
	L'assemblea speciale esprime annualmente un parere motivato	
	sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali.	
	L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della	
	società cooperativa o dal rappresentante comune quando lo	
	ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori	
	delle azioni di partecipazione cooperativa ne faccia	
	richiesta.	

	Il rappresentante comune deve provvedere alla esecuzione delle	
	deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli	
	interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione	
	cooperativa nei rapporti con la società cooperativa.	
	Il rappresentante comune ha diritto di esaminare il libro soci	
	ed il libro adunanze delle assemblee e di ottenerne estratti,	
	ha altresì diritto di assistere all'assemblea della società e	
	di impugnarne le deliberazioni: Le spese sono impugunate al	
	fondo di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo.	
	AMMINISTRAZIONE	
	ARTICOLO 32	
	La nomina degli amministratori è riservata all'assemblea e,	
	anche quando la cooperativa sia regolata dalle norme sulla	
	srl, non è possibile decisione dei soci con consenso scritto	
	nè consultazione scritta.	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque	
	membri eletti tra i Soci sia sovventori che finanziatori che	
	cooperatori ma anche tra estranei.	
	La maggioranza deve, tuttavia, essere costituita da soci	
	cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche.	
	Gli Amministratori durano in carica, trattandosi di	
	cooperativa regolata dalle norme sulla srl, a tempo	
	indeterminato, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal	
	prestare cauzione.	

	Gli amministratori eletti da titolari di azioni con diritto di	
	voto non possono superare 1\3 dei componenti l'organo.	
	Gli Amministratori hanno diritto a retribuzione nella misura	
	eventualmente deliberata dall'assemblea, qualora la	
	Cooperativa svolga l'attività lavorativa per conto di Enti o	
	Privati debitamente remunerata.	
	Può anche stabilirsi che vengano concesse medaglie di presenza	
	o determinati compensi, quali rimborso spese, per eventuali	
	incarichi speciali e particolari, ai membri che prestino la	
	loro opera a vantaggio della Cooperativa.	
	Tutti i poteri spettanti al Consiglio di Amministrazione	
	potranno, in alternativa, essere affidati ad un Amministratore	
	Unico ed ogni riferimento al Consiglio di Amministrazione o al	
	Presidente in questo statuto, devono intendersi estesi	
	all'Amministratore Unico.	
	ARTICOLO 33	
	I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, un Vice	
	Presidente ed un Segretario.	
	ARTICOLO 34	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o	
	dal vice presidente che lo sostituisce tutte le volte che lo	
	riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un	
	terzo dei Consiglieri in carica.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi, non	
	meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di	

	urgenza, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i	
	Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione; le adunanze regolarmente	
	convocate sono legali quando interviene la maggioranza degli	
	Amministratori. Le modalità delle votazioni sono stabilite	
	dallo stesso Consiglio. A parità di voti prevale il voto del	
	Presidente.	
	Trattandosi di cooperativa retta dalle norme sulle srl, in	
	alternativa all'adunanza, le decisioni possono essere adottate	
	sulla base di consultazione scritta o di consenso scritto, e	
	tale consenso sarà comprovato dalla sottoscrizione del verbale	
	trascritto nell'apposito libro.	
	La decisione del Consiglio adottata mediante consultazione,	
	dovrà risultare da apposita verbalizzazione trascritta nel	
	libro delle decisioni sottoscritta dal Presidente ed le	
	relative manifestazioni di volontà scritte dovranno essere	
	conservate agli atti delle società. E' vietata la	
	consultazione scritta e, conseguentemente, è necessaria la	
	riunione del Consiglio per la redazione del progetto di	
	bilancio, di fusione, di scissione, di aumento di capitale.	
	ARTICOLO 35	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della Società.	
	Pertanto, esso delibera su tutti gli atti e le operazioni di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino	

	nell'oggetto sociale e così, a titolo esemplificativo:	
	a) sull'ammissione ed esclusione dei Soci, nonchè sul rimborso	
	delle quote sociali;	
	b) convoca le assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci;	
	c) emette, su richiesta dei singoli Soci, azioni sociali.	
	Tra l'altro al Consiglio di Amministrazione spetta:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee;	
	b) redigere i bilanci;	
	c) predisporre i piani di sviluppo aziendale;	
	d) compilare eventuali regolamenti interni;	
	e) deliberare per la stipula di atti e contratti di ogni	
	genere per l'attività sociale e fra gli altri: vendere,	
	acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari,	
	con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di	
	rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi	
	operazione presso Istituti di Credito di Diritto Pubblico e	
	Privati, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche	
	allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione di banca	
	compresa la richiesta di sovvenzioni e mutui concedendo tutte	
	le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere,	
	girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti	
	cambiari e cartolari in genere;	
	f) decidere e concorrere a gare di appalto per opere e servizi	
	inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;	
	g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni	

	e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per	
	facilitare l'ottenimento del credito;	
	h) dare l'adesione della Società ad organismi federali o	
	consortili la cui attività non è in contrasto con gli scopi	
	della Cooperativa;	
	i) assumere e/o licenziare il personale della Società	
	fissandone le retribuzioni e le mansioni;	
	l) conferire procure sia generali che speciali, ferma la	
	facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione dal successivo articolo;	
	m) fissare il sistema retributivo dei Soci lavoratori e di	
	tutti i dipendenti: pagamento ad ore, settimanale,	
	giornaliero, mensile od annuo;	
	n) nominare Direttori muniti di procure speciali;	
	o) promuovere la costituzione di Consorzi secondo le norme di	
	legge o aderire a quelli promossi da altre Cooperative,	
	compilare ed approvare i progetti di Statuto relativi,	
	determinare le quote di capitale da sottoscrivere e nominare i	
	delegati sia provvisori che definitivi;	
	p) designare gli Amministratori che dovranno partecipare alle	
	assemblee separate;	
	q) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione.	
	Il Consiglio, trattandosi di cooperativa regolata dalle norme	
	sulla srl, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad	

	uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo il	
	cui numero e le cui attribuzioni sono fissate dallo stesso	
	Consiglio nel rispetto della normativa di riferimento della	
	srl.	
	Sono, comunque, non delegabili tutte le materie riservate per	
	legge al Consiglio di Amministrazione, ed in particolare:	
	1) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i	
	soci e così, tra l'altro, il potere di redigere il regolamento	
	interno, ogni decisione sui ristorni e dividendi, il potere di	
	concordare con i soci la qualità (ABC) da dare ai	
	conferimenti;	
	2) i poteri in materia di ammissione, esclusione e recesso;	
	3) la redazione del bilancio;	
	4) la redazione del progetto di fusione;	
	5) la redazione del progetto di scissione.	
	Il Consiglio può nominare Direttori di Sezione e Comitati	
	tecnici di esperti anche tra estranei, stabilendone la	
	composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.	
	IL PRESIDENTE	
	ARTICOLO 36	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la	
	Società di fronte ai terzi sia giudizialmente che	
	extragiudizialmente ed ha la firma sociale.	
	Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche	
	amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e genere	

	ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.	
	Egli ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle	
	liti attive e passive riguardanti la Società davanti a	
	qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa, e in	
	qualunque altro grado di giurisdizione.	
	Nell'assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri da	
	lui attribuiti spettano al Vice Presidente.	
	ARTICOLO 37	
	COLLEGIO SINDACALE OBBLIGATORIO	
	Quando la società emette strumenti finanziari non	
	partecipativi o quando vengono superati i limiti dimensionali	
	previsti dal secondo e terzo comma dell'art.2477 c.c., dovrà	
	essere nominato un Collegio Sindacale composto da 3 a 5 membri	
	effettivi e 2 supplenti che durano in carica tre esercizi	
	sociali. Al Collegio è affidato sia il controllo sulla	
	gestione che quello contabile. Tutti i suoi componenti	
	dovranno essere iscritti all'albo tenuto presso il Ministero	
	di Giustizia. L'obbligo di mantenere un Collegio cessa se, per	
	due esercizi consecutivi, due dei limiti indicati dall'art.	
	2435 bis c.c. non vengono superati.	
	ARTICOLO 38	
	Collegio Sindacale facoltativo	
	Indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni di cui al	
	superiore articolo l'assemblea può nominare, un Collegio	
	Sindacale composto da 3 a 5 membri effettivi e 2 supplenti che	

	durano in carica a tempo indeterminato, sino a revoca o	
	dimissioni. Al Collegio potrà essere affidato sia il controllo	
	sulla gestione che quello contabile. In tal caso tutti i suoi	
	componenti dovranno essere iscritti all'albo tenuto presso il	
	Ministero di Giustizia. Se al Collegio Sindacale saranno	
	affidati solo compiti di controllo gestionale, almeno uno dei	
	Sindaci Effettivi ed uno dei Supplenti dovrà essere scelto tra	
	i revisori iscritti nel predetto albo, mentre i restanti	
	membri dovranno essere scelti tra gli iscritti negli albi	
	professionali o tra i professori universitari di ruolo in	
	materie giuridiche o economiche. In tale ultima ipotesi potrà	
	essere anche eletto un Revisore unico, che durerà in carica	
	fino a revoca o dimissioni e che avrà compiti di controllo	
	contabile ed avrà, perciò, funzioni complementari rispetto al	
	Collegio.	
	ARTICOLO 39	
	Per il compenso ai Sindaci, nel caso in cui l'assemblea	
	stabilisce che i Sindaci devono essere remunerati, la	
	retribuzione deve essere fissata all'atto delle nomina per	
	tutta la durata della carica.	
	ARTICOLO 40	
	CONTROLLO GESTIONALE	
	Il controllo gestionale si sostanzia nella vigilanza	
	sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei	
	principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza	

	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul	
	suo concreto funzionamento. A tal fine al Collegio Sindacale	
	sono attribuiti tutti i poteri previsti dall'art.2403 bis del	
	c.c.	
	I Sindaci devono anche:	
	a) verbalizzare gli accertamenti fatti;	
	b) assistere alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di	
	Amministrazione ed anche a quelle del Comitato Esecutivo,	
	quando sia costituito;	
	c) convocare l'assemblea qualora non vi provvedano gli	
	Amministratori.	
	Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta	
	giorni.	
	I sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti	
	stabiliti dalla legge.	
	ARTICOLO 41	
	CONTROLLO CONTABILE	
	Il controllo contabile si sostanzia nella verifica della	
	regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione	
	delle scritture contabili, con periodicità trimestrale; nella	
	verifica della corrispondenza del bilancio alle scritture	
	contabili e che bilancio e scritture siano tenute a norma di	
	legge; nella redazione di una relazione giudicante il bilancio	
	di esercizio da depositarsi presso la sede sociale durante i	
	15 giorni che precedono l'assemblea che dovrà approvare il	

	bilancio e fino all'approvazione dello stesso.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	CLAUSOLA ARBITRALE	
	ARTICOLO 42	
	Nel rispetto dell'art.34 del D.Lgs. del 17 gennaio 2003 n.5,	
	qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la	
	società o tra i soci, attinente all'attività sociale ed alla	
	esecuzione delle norme contenute nel presente statuto, purchè	
	non riservata dalla legge alla competenza dell'autorità	
	giudiziaria o in quelle per le quali la legge prevede	
	l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà decisa	
	da un collegio di tre arbitri per controversie superiori a	
	Euro 10.000 (diecimila) e di un arbitro unico negli altri	
	casi, nominati dal Presidente del Tribunale di Siracusa.	
	Gli arbitri giudicheranno irritualmente, secondo equità, e la	
	loro decisione viene da ora riconosciuta dalle parti del	
	contratto sociale, quale manifestazione della loro volontà	
	contrattuale.	
	Rientrano nella competenza del Collegio Arbitrale le decisioni	
	sulla legittimità del recesso e dell'esclusione dei Soci,	
	sulla continuazione della Società con gli eredi o legatari dei	
	Soci defunti, sulla determinazione della quota di rimborso ai	
	Soci uscenti, oppure agli eredi o legatari dei Soci defunti.	
	Il ricorso agli arbitri deve essere proposto, a pena di	

	decadenza, nel termine di trenta giorni dall'atto che	
	determina la controversia.	
	Le decisioni del Collegio Arbitrale sono definitive, salvo i	
	casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione davanti	
	all'Autorità Giudiziaria.	
	Per la modifica della presente clausola sarà necessaria la	
	maggioranza dei due terzi.	
	ARTICOLO 43	
	La cooperativa può acquisire fondi dai soci con obbligo di	
	rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di	
	raccolta del risparmio presso i soci.	
	ARTICOLO 44	
	In qualunque caso di scioglimento della Società, l'assemblea	
	nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i Soci,	
	stabilendone i poteri.	
	ARTICOLO 45	
	Per tutto quanto non regolato dall'atto costitutivo, di cui il	
	presente Statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni	
	legislative sulle Società Cooperative nonché le norme sulla	
	società a responsabilità limitata."	
	Parte ordinaria:	
	- di eleggere, a tempo indeterminato e fino a revoca o	
	dimissioni ad Amministratore Unico il signor ARTALE Francesco,	
	che accetta la carica conferita dichiarando che a proprio	
	carico non esistono cause di ineleggibilità o decadenza	